

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2011

Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 30 e 34, concernenti la denuncia delle variazioni del reddito dominicale ed agrario;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, emanato in attuazione dell'art. 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari» e, in particolare, l'articolo 5, in cui si prevede che i modelli e le procedure per gli adempimenti degli obblighi previsti dallo stesso regolamento possono essere modificati, anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici, con provvedimenti del Direttore del Dipartimento del Territorio;

Visto il decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze 1° dicembre 1995, concernente l'attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7, del regolamento adottato con decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 1995;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 64 riguardante l'Agenzia del Territorio;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, il quale prevede che le funzioni amministrative in materia di catasto terreni ed urbano, nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni in provincia di Vicenza e di Brescia, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle medesime province autonome;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet*, in luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Considerata l'esigenza, in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione dell'amministrazione, di approvare le nuove specifiche tecniche e la procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione;

Dispone:

Art. 1.

(Presentazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni per variazioni delle qualità di coltura o di destinazione)

1. Sono approvate le specifiche tecniche, riportate nell'allegato 1, e la procedura Docte 2 per la presentazione su supporto informatico delle dichiarazioni di variazione delle qualità di coltura o di destinazione al catasto terreni su tutto il territorio nazionale, con l'esclusione dei territori per i quali le funzioni amministrative in materia di catasto sono esercitate dalle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Sono approvati i modelli, riportati nell'allegato 2, per la presentazione, in forma cartacea, delle dichiarazioni di variazione di cui al comma 1.

Art. 2.

(Decorrenza)

1. A decorrere dal 2 maggio 2011, le dichiarazioni di variazione di cui all'art 1 sono presentate su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 o mediante l'utilizzo dei modelli di cui all'allegato 2.
2. A decorrere dal 14 marzo 2011, le dichiarazioni di variazione di cui all'art 1 possono essere presentate su supporto informatico, in conformità alle specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 o mediante l'utilizzo dei modelli di cui all'allegato 2. In via transitoria, fino al 30 aprile 2011 è possibile presentare le dichiarazioni di variazione secondo le specifiche tecniche o i modelli in uso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 28 febbraio 2011

Il Direttore dell'Agenzia
Firmato: Gabriella Alemanno